DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 17

Mancanza alla chiamata per mobilitazione civile. Sanzioni

Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-17-mancanza-alla-chiamata-per-mobilitazione-civile-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it